



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Vigilanza

Ordinanza numero 33 del 29/03/2024

Oggetto: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. ADOTTATA CON ORDINANZA N.65 DEL 03.03.2011 PROTOCOLLO 6819, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 10.11.2022

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 65 del 03.03.2011 riguardante “disciplina per il transito e la sosta in zona a traffico limitato disposizioni per il rilascio dei permessi ed uso del telecomando”

PREMESSO che:

- l'articolo 7 comma 9 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 prevede che “i Comuni con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;
- In data 14.05.1997 con la delibera della Giunta Comunale n.305 è stata istituita la Zona a Traffico Limitato nelle strade e piazze del Centro Storico del Capoluogo ai sensi del citato articolo 7 comma 9 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992;
- In data 10.11.2022 con Delibera della Giunta Comunale n.254 è stato approvato il Nuovo Regolamento della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.);
- A seguito di rilascio di autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti numero 0004783 del 23.02.2023, Registro n.46 del 21/02/2023, rilasciata ai sensi del D.P.R. 250/99, nel nuovo regolamento sono state apportate modifiche alla precedente ordinanza n. 65/2011 con contestuale individuazione dei criteri per il rilascio dei permessi di accesso e definizione degli indirizzi generali necessari per regolamentare e disciplinare l'accesso e la circolazione nella Z.T.L. in previsione dell'installazione del sistema automatizzato di videocontrollo dei veicoli in accesso, dai varchi individuati, alla Zona a Traffico Limitato;

PRECISATO che la Z.T.L. così come individuata dal nuovo regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 10.11.2022 è presidiata attraverso il sistema automatizzato denominato SART_BASIC della società Sismic Sistemi Srl, corrispondente al Decreto Dirigenziale protocollo 358 del 29.10.2019.

Essendo terminato il periodo della fase di pre-esercizio necessario al fine di informare l'utenza in relazione agli obblighi ed alle modalità che regolano e disciplinano l'accesso, la circolazione e la sosta per le categorie autorizzate, si decide nel merito;

ACCERTATA l'eliminazione degli ostacoli rappresentati dai banchi del mercato settimanale del mercoledì mattina in Via Vittorio Emanuele e in piazza Mazzini che inibivano l'accesso agli autorizzati dal varco di Via Vittorio Emanuele;

VALUTATA la necessità di continuare a garantire l'esigenza di limitare il traffico in centro storico, nel quale l'afflusso di turisti e l'aumento conseguente del parco veicolare circolante creano condizioni di pericolo e di disturbo per gli utenti ed i residenti, nonché di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico già sottoposto a tutela generale in adesione ed attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 in particolare l'articolo 1 comma 1 - principi generali "La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato"
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 Testo Unico sugli Enti Locali;
- gli articoli 3, 5, 7 del Decreto legislativo 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" che stabiliscono in particolare la disciplina per l'istituzione delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);

RILEVATA la necessità di apportare talune modifiche alla regolamentazione precedentemente adottata;

O R D I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione del Regolamento della Zona a Traffico Limitato e della Deliberazione della Giunta Comunale n.254 del 10.11.2022:

Di rendere esecutive le modifiche apportate e contenute nel Nuovo Regolamento della Zona a Traffico Limitato, nelle appendici e negli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di revocare tutte le precedenti ordinanze relative alla Z.T.L.

Di istituire il DIVIETO DI FERMATA, ad esclusione degli orari riservati al carico e scarico, dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, su tutte le vie e piazze interessate dalla ZTL così come sopra definita, individuata e regolamentata;

Confermare l'istituzione del divieto di circolazione negli orari in cui è in vigore la ZTL per tutte le categorie di veicoli non compresi e/o non autorizzati ai sensi del Regolamento della Zona a Traffico Limitato approvato.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza.

Tutti gli Agenti e Ufficiali individuati dall'articolo 12 del Decreto legislativo 285 del 30.04.1992 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima:

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di Esecuzione DPR 495 del 16.12.1992;

Si ricorda che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, o della piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza Magg. Paolo Pecorella.

Castiglione del Lago, li 29/03/2024

Sindaco
Matteo Burico / INFOCERT SPA